



# Comune di Orsara di Puglia

## Provincia di Foggia

### ORDINANZA N. 27 DEL 23.10.2020

Prot.n.7217/2020

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.50, comma 5, del d. Lgs. 267/2000 relativa all'emergenza COVID-19. **Modifica orari di apertura al pubblico dei cimiteri comunali, a parziale rettifica dell'Ordinanza Sindacale n. 14 del 01.06.2020.**

### IL SINDACO

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito nella legge n.74/2020;

**Visto** il D.P.C.M. 11 giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il successivo D.P.C.M. 14 luglio 2020, che proroga le richiamate misure fino al 31 luglio 2020;

**Visto** il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», con il quale, tra l'altro, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

**Visti**, da ultimo, i D.P.C.M. del 13 e del 18 ottobre 2020, che dettano ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.374 del 03.10.2020;

#### **Richiamate**

- la propria Ordinanza Sindacale n° 4 del 13.03.2020, con la quale è stato attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comune) per la gestione dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID 19;
- la successiva Ordinanza Sindacale n.6 del 28.03.2020 con la quale si è integrata la composizione della C.O.C. con gli operatori e volontari dell'Associazione di Protezione Civile E.R.A. Provinciale Foggia - Sezione Operativa di Orsara di Puglia;

**Vista** la circolare del Ministero della salute n. 12302 dell'8 aprile 2020 ad oggetto: indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione;

**Considerato** che nei suddetti atti si dispone, sempre e comunque, il divieto, sull'intero territorio nazionale, di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

**Ritenuto** necessario, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, al fine di prevenire forme di assembramenti di persone legati alla ricorrenza della commemorazione dei defunti, adottare apposito provvedimento per la regolamentazione degli accessi all'interno dei cimiteri comunali "San Salvatore" e "Don Teodorico Boscia";

**Richiamata**, inoltre, l'Ordinanza Sindacale n. 14 del 01.06.2020 con la quale è stata disposta l'apertura al pubblico del cimitero comunale nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nel rispetto delle misure organizzative dalla stessa Ordinanza fissate;

**Vista** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**Visto** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.....";

**Attesa** la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

per le motivazioni in premessa specificate e qui integralmente richiamate, a parziale rettifica della propria precedente Ordinanza Sindacale n. 14 del 01.06.2020, che con decorrenza dalle ore 07:00 del 28.10.2020 e fino alle ore 20:00 del 02.11.2020:

- 1. i cimiteri comunali "San Salvatore" e "Don Teodorico Boscia" rimarranno aperti al pubblico in maniera continuativa dalle ore 07:00 alle ore 20:00;**
- 2. l'accesso al pubblico dei predetti cimiteri comunali sarà garantito nel rispetto delle seguenti misure organizzative**, tali da assicurare, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dei luoghi, ogni possibile forma di assembramento di persone, sia all'interno che nelle aree esterne degli stessi:
  - apertura del solo cancello di ingresso principale, con separazione del flusso di entrata ed uscita mediante apposizione di transenne mobili;
  - non è consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C;
  - l'accesso è consentito per un massimo di 30 (trenta) persone contemporaneamente;
  - all'interno dell'area cimiteriale dovrà essere mantenuta costantemente la distanza interpersonale di almeno un metro e mezzo ed è obbligatorio indossare la mascherina e i guanti monouso;
  - durante l'attesa, nell'area esterna del cimitero, si dovrà rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e mezzo ed è obbligatorio l'uso della mascherina;
  - non sarà consentito l'accesso a chi è sprovvisto dei dispositivi di protezione sopra indicati;
  - è consentita la visita all'interno del cimitero per un tempo massimo di 20 (venti) minuti, al fine di garantire l'accesso ai parenti di tutti i defunti, con uscita obbligatoria al termine dell'orario di apertura;
- 3. l'apposizione all'ingresso di ogni cimitero di apposito manifesto con le indicazioni essenziali (divieto di assembramento, rispetto della distanza interpersonale, uso di mascherina, uso di guanti, ecc.);**
- 4. restano invariate le ulteriori disposizioni in caso di cerimonie funebri;**

## **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza, che saranno coadiuvati dall'Associazione di Protezione Civile E.R.A. Provinciale Foggia - Sezione Operativa di Orsara di Puglia, di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

## **AVVERTE**

- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge vigente in materia;

## **AVVISA CHE**

- la presente Ordinanza ha carattere di temporaneità, di contingibilità e urgenza e, durante la sua efficacia, annulla le prescrizioni che con essa risultino incompatibili;

- resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con DPCM, Ordinanze Ministeriali e Decreti regionali;

### DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Polizia Municipale, incaricata della esecuzione della stessa, al Comando Stazione Carabinieri di Orsara di Puglia, al Sig. Prefetto di Foggia, nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Orsara di Puglia;

### AVVERTE CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, 23 ottobre 2020

IL SINDACO  
F.to Dott. Tommaso Iecce

